

Convenzione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lodi per lo svolgimento da parte dei Pediatri di libera scelta di attività didattiche per gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale della Classe LM-41 attivati da Humanitas University

TRA

Humanitas University, C.F. 97692990159 (di seguito "Università"), con sede a Pieve Emanuele, Via Rita Levi Montalcini, 4 – CAP 20090, C.F. 97692990159 rappresentata dal Rettore Prof. Marco Montorsi, e dal Consigliere Delegato dott. Giorgio Ferrari

E

l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lodi (di seguito "Ordine"), P. IVA 97142880158, con sede a Lodi, Via della Codignola, 27 – CAP 26900 - dal Presidente pro tempore, Dott. Massimo VAJANI

PREMESSO

- che l'Università si propone il raggiungimento degli obiettivi qualificanti dei Corsi di Laurea Magistrale della Classe LM-41 (di seguito "CLM") secondo quanto indicato dalla normativa vigente, al fine di far acquisire agli studenti dei CLM una adeguata conoscenza della medicina di famiglia e del territorio con specifico riferimento alla pediatria;
- che, a tal fine, l'Università intende avvalersi della collaborazione dei Pediatri di libera scelta, (di seguito "Pediatri") per lo svolgimento di attività didattiche nell'ambito dei CLM;
- che l'Ordine, condividendo appieno tale orientamento, intende contribuire alla sua realizzazione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ordine collabora al raggiungimento degli obiettivi didattici previsti dall'attuale normativa della Classe LM-41 Medicina e Chirurgia nell'ambito delle tematiche relative alla medicina del territorio, con particolare riferimento alla Pediatria.

ART. 2

Al fine di definire gli obiettivi didattici nell'ambito delle tematiche indicate agli articoli precedenti, di coordinare tali attività, di monitorarne i risultati e proporre eventuali modifiche alla presente convenzione, ciascuna delle Parti indica uno o più referenti che dovranno coordinarsi con i Presidenti dei CLM. I referenti devono incontrarsi almeno due volte l'anno per programmare le attività didattiche di propria competenza. Tali incontri devono essere debitamente documentati e di detta documentazione deve essere trasmessa copia ai Presidenti dei CLM.

ART. 3

Le attività didattiche di cui all'art. 1 prevedono la frequenza presso studi di Pediatri di libera scelta nell'ambito delle attività professionalizzanti del corso di "Pediatrics".

ART. 4

L'individuazione dei Pediatri a cui affidare l'attività prevista all'art. 3 della presente convenzione è assegnata ai referenti individuati dalle Parti ai sensi dell'art. 2 della presente convenzione.

Nell'individuazione dei Pediatri si terrà conto dei seguenti elementi:

1. iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Lodi;
2. assenza di procedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo diverso dall'avvertimento di sospensione dall'esercizio della professione nei 5 anni precedenti la domanda di iscrizione all'elenco;
3. titolarità o co-titolarità di un ambulatorio nelle vicinanze dell'ASST di Lodi;
4. orari di servizio al pubblico compatibili con l'organizzazione dell'attività professionalizzante degli studenti;
5. eventuale esperienza acquisita in qualità di tutor;
6. eventuale conoscenza della lingua inglese.

L'elenco dei Pediatri individuati ai sensi del precedente comma è trasmesso ai Presidenti dei CLM per l'approvazione nei rispettivi Collegi dei docenti.

Ai Pediatri coinvolti nell'attività didattica può essere rilasciata una apposita certificazione secondo i criteri richiesti per il riconoscimento di detta attività nell'ambito del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM).

ART. 5

L'Università si impegna a garantire l'assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli studenti dei CLM.

Annualmente l'Università comunica ai Pediatri selezionati l'impegno richiesto e i nomi degli studenti da accogliere presso i propri ambulatori

ART. 6

I Pediatri selezionati ai sensi dell'art. 4 della presente convenzione sono tenuti a garantire il completo e corretto svolgimento delle attività formative loro affidate, compresa la valutazione finale dello studente.

Gli studenti che frequentano gli ambulatori non possono svolgere attività autonome, anche solo burocratiche se non quelle definite nel percorso esperienziale e saranno tenuti a:

- svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell'attività.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione al tirocinante, al responsabile del corso di "Pediatrics" il quale riferirà al Presidente del CLM per gli opportuni provvedimenti.

ART. 7

La presente convenzione entra in vigore dal 1 marzo 2020 e avrà durata di tre anni. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente accordo, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo accordo per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

ART. 8


Le Parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dalle attività oggetto della presente Convenzione, rinviando in caso di

disaccordo alle determinazioni assunte congiuntamente dal Rettore e dal Presidente dell'Ordine.

Pieve Emanuele (MI), 3 febbraio 2020

UNIVERSITÀ HUMANITAS

Il Rettore
Prof. Marco MONTORSI



Il Consigliere Delegato
Dott. Giorgio FERRARI



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DI LODI**

Il Presidente

Dott. MASSIMO VAJANI

